



Regione Umbria

Giunta Regionale

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

e p.c Comuni Umbri - Provincia di Perugia
Ufficio tecnico

Comuni Umbri - Provincia di Terni
Ufficio tecnico

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali
dell'Umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni
collegio.terni@geopec.it

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Umbria
ance.umbria@pec.ance.it

Rete Professioni Tecniche Umbria
info@pec.rptumbria.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione
urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio

Dirigente

Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 6485

FAX:

Indirizzo email:

scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Oggetto: Applicazione art. 17, comma 3, lettera a), punti 1e 2) del regolamento regionale 2-2015.

Si fa riferimento alla nota inviata da codesto Collegio provinciale, acquisita al protocollo regionale al numero 134884, in data 6 agosto 2020, inerente alla richiesta di chiarimento relativamente al calcolo della SUC degli edifici nel caso di realizzazione degli extra spessore murari.

La nota formula alcune osservazioni e considerazioni in merito all'applicazione dell'art. 17, comma 3, lettera a), punto 1), alla luce dell'introduzione delle misure incentivanti il risparmio energetico così come previste dal DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020. La problematica è collegata alla recente emanazione delle disposizioni statali in tema di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva



2012/27/UE sull'efficienza energetica di cui al D. Lgs. n. 73 del 14 luglio 2020, in vigore dal 29 luglio 2020.

Nel puntualizzare che le suddette disposizioni statali, si ritengono efficaci e operative anche nei confronti della legislazione regionale nelle more di un eventuale adeguamento della stessa, si ritiene utile riportare il contenuto dell'art. 13 del decreto legislativo, modificativo del precedente n.102/2014:

All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 6, che per utile informazione si riporta, è abrogato
[Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.]
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, **non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.** Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Per effetto delle nuove disposizioni di cui sopra, l'art. 17, comma 3, lettera a), punti 1) e 2) del regolamento regionale 2/2015 si ritiene pertanto non più applicabile, nelle more di un eventuale adeguamento dello stesso regolamento.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Si fa presente comunque che le suddette modifiche potrebbero essere oggetto di ulteriore intervento da parte del Governo in quanto le Regioni e i Comuni hanno sollecitato l'emanazione di una norma transitoria a salvaguardia delle pratiche presentate prima della entrata in vigore del decreto stesso e non ancora concluse.

Cordali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini